

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

202.

SITZUNG

16 - 6 - 1964

**Presidente: PUPP**

**Vicepresidente: ROSA**

**IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE**



## INDICE

**Mozione dei cons. reg. Nardin, Nicolodi, Raffaelli, Canestrini, Paris e Vinante sull'accertamento delle cause delle difficoltà finanziarie in cui versa la società SALVAR di Merano**

pag. 3

**Disegno di legge n. 99 bis :**

« Modifiche alla legge reg. 20 agosto 1952, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige »

pag. 5

**Disegno di legge n. 171 :**

« Integrazioni alla legge reg. 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni concernenti le espropriazioni per pubblica utilità per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare »

pag. 13

**Disegno di legge n. 154 :**

« Modificazioni alla legge reg. 19 luglio 1962, n. 11, per la concessione di un contributo della Regione a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano in conto interessi passivi su anticipazioni bancarie da effettuarsi dalle Casse stesse, per il pagamento agli ospedali delle spese di degenza dei propri assicurati »

pag. 17

## INHALTSANGABE

**Beschlußantrag betreffend die Ursachen der finanziellen Schwierigkeiten der SALVAR-Gesellschaft in Meran ( vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Nardni, Nicolodi, Raffaelli, Canestrini, Paris und Vinante )**

Seite 3

**Gesetzentwurf Nr. 99 bis :**

« Änderungen zum Regionalgesetz N. 24 vom 20. August 1952 über die Wahl des Regionalrates der Region Trentino-Tiroler Etschland »

Seite 5

**Gesetzentwurf Nr. 171 :**

« Ergänzungsbestimmungen zum Regionalgesetz Nr. 7 vom 17. Mai 1956 und nachträglichen Änderungen über Enteignungen aus Gemeinnützigkeitsgründen zur Förderung des Erwerbs von Baugrundstücken für den Sozial- und Volkswohnungsbau »

Seite 13

**Gesetzentwurf Nr. 154 :**

« Novelle zum Regionalgesetz Nr. 11 vom 19. Juli 1962 über die Gewährung eines Regionalbeitrages and die Wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen auf Passivzinsen für durch Banken bevorschusste Bezahlung der Tagespflegegelder »

Seite 17



Ore 10,20.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):  
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 10-6-1964.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):  
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico: « Signor Presidente, il lusinghiero esito della recente consultazione elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Rovereto e la larga fiducia di cui l'elettorato della comunità roveretana si è compiaciuto onorarmi, mi pongono nella necessità di rassegnare le dimissioni da consigliere regionale a norma dell'art. 8 della l.r. del 1963, n. 28. Nel rimettere a lei il mandato regionale, mandato che sia pure di diverso livello e in altra sede, avrò modo di continuare a favore della popolazione, che si è per altro autorevolmente e largamente inserita nella vita regionale e provinciale. La prego di rendersi interprete presso i membri del Consiglio regionale e del personale degli uffici, del mio profondo riconoscente

ringraziamento per lo spirito di schietta collaborazione e in molti casi di amicizia, che anche sul piano personale mi hanno voluto fin qui dimostrare. A lei, signor Presidente, ai colleghi del Consiglio, ai funzionari e impiegati tutti, la mia rinnovata stima e il mio più fervido e sincero voto di proficuo lavoro. Con doverosi ossequi. Guido Benedetti ».

Saranno poi inserite all'ordine del giorno le dimissioni del consigliere regionale Guido Benedetti.

Sono state presentate nuove interrogazioni: del dott. Segnana sulla strettoia della Tor Tonda, del cons. Canestrini sullo stato di agitazione dei cacciatori.

Passiamo all'altro punto dell'ordine del giorno; « **Mozione dei consiglieri regionali Nardin, Nicolodi, Raffaelli, Canestrini, Paris e Vinante sull'accertamento delle cause della difficoltà finanziaria in cui versa la società Salvar di Merano** ».

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Signor Presidente, veramente per quanta esperienza parlamentare abbia, non riesco mai a cogliere un attimo di pausa, il dannunziano « attimo fuggente », in cui si possa prendere la parola sull'ordine del giorno. Volevo richiamarmi all'ordine del giorno in questo senso: in base a una intesa intervenuta fra i vari gruppi in occasione della di-

scussione del bilancio, si era convenuto che la relazione dell'Assessore Turrini sull'autostrada del Brennero sarebbe stata fatta in un momento successivo alla discussione sul bilancio. Perciò, signor Presidente, la pregherei, in accordo con la Giunta, di voler provvedere sull'inserimento di questo argomento all'ordine del giorno, in considerazione anche del recente piacevole incontro che una delegazione ha avuto con il Ministro Pieraccini.

Per quanto riguarda la mozione sulla SALVAR, le dicevo prima che sarei stato anche d'accordo su un suo spostamento per far modo di discutere alcune leggi urgenti. Chiederei che in merito si esprima il Consiglio.

**PRESIDENTE:** La parola al presidente della Giunta.

**DALVIT (Presidente G.R. - D.C.):** Esprimendo il punto di vista della Giunta, pregherei anch'io il signor Presidente di inserire la relazione sull'autostrada all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la SALVAR, sono dell'opinione anch'io che si possa attendere alcuni giorni per discutere l'argomento, tanto più che sono imminenti degli investimenti in provincia di Bolzano ed è in corso il provvedimento per l'aumento della quota di partecipazione della Regione alla società.

Informo il Consiglio che prossimamente ci sarà un incontro con il Ministro per le partecipazioni statali, che potrà essere anche utile per avere ulteriori elementi.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione la proposta di trattare prima i disegni di legge: modifica alla legge per la elezione del Consiglio regionale, disegno di legge sulle espropriazioni e poi quello per la concessione di contributi alle Casse Mutue provinciali malattia.

La parola al cons. Mitolo.

**MITOLO (M.S.I.):** È veramente singolare che da parte della Giunta ci si trovi d'accordo con una proposta formulata dal cons. Nardin. Io ne prendo atto come di un fatto veramente nuovo e singolare nella storia del nostro Consiglio.

Devo dire, tuttavia, che non concorro con tale proposte perché io sono fra coloro che hanno interesse che questo argomento della SALVAR venga trattato e, per la parte che ci compete, risolto. Devo poi dire che le ragioni esposte dal Presidente della Giunta non mi sembrano tali da doverci convincere sulla opportunità di un rinvio, perché per il provvedimento da lui annunciato, prima che possa venire esaminato in Consiglio, dovranno passare dei mesi, e noi tutti sappiamo che siamo alla vigilia delle ferie e della chiusura del nostro mandato. Non vorrei che tutto questo ci portasse alle calende greche, quando cioè non ci sarà più per alcuni di noi interesse a discutere questo problema, di cui si è interessata tutta l'opinione pubblica e i circoli economici e finanziari della Regione. Non sono d'accordo soprattutto perché l'intenzione della mozione è quella di deferire la questione alla Magistratura, ragione per cui a maggior ragione la questione dovrebbe essere trattata.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Nardin.

**NARDIN (P.C.I.):** Evidentemente il cons. Mitolo è incorso in un equivoco, perché ha posto più attenzione alle parole dette dal Presidente della Giunta che non alle mie. Io ho detto che noi siamo disposti a trattare oggi il problema oppure di differirlo a una delle prossime sedute, in quanto eravamo pronti a dare il passo a delle leggi urgenti. Il Presi-

dente della Giunta molto abilmente ha dato alla mia proposta una sua interpretazione, tirando l'acqua al suo mulino, ma non al nostro, perché noi abbiamo la ferma intenzione di trattare la questione. Tutto qui; ciò, evidentemente, non significa che siamo disposti a rinviare di mesi la trattazione dell'argomento.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione la proposta di trattare prima le leggi e poi la mozione sulla SALVAR: approvata a maggioranza, con 1 voto contrario.

*Disegno di legge n. 99 bis: « Modifiche alla l.r. 20 agosto 1952, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige ».*

La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della Commissione.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Come risulta dalla relazione d.d. 24 aprile 1964, questa Commissione ha deliberato di stralciare dal disegno di legge n. 99: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige », gli articoli 2 e 3, sui quali il Governo aveva mosso rilievo di illegittimità costituzionale, allo scopo di rendere possibile una sollecita approvazione di tutte le altre norme contenute nel disegno di legge.

Gli articoli stralciati vengono ripresentati al Consiglio regionale in un disegno di legge a sè, in quanto la Commissione, aderendo al punto di vista espresso dalla Giunta, non ha ritenuto di poter accettare integralmente i rilievi del Governo, ma, al contrario, ha deciso di insistere su alcuni punti ritenuti fondamentali.

I rilievi esposti nella lettera del Commissario del Governo d.d. 20 marzo 1964 riguar-

dano specialmente la disposizione, in base alla quale vengono esclusi dal diritto di elettorato attivo gli elettori che, nel giorno di votazione, non hanno la residenza nel Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o che non hanno compiuto il triennio di residenza a partire da una data successiva al 26 febbraio 1948. Infine sarebbe illegittima anche la norma contenuta nell'articolo 3, che demanda al Sindaco il compito di trasmettere al Presidente di seggio l'elenco di quegli elettori, che hanno perduto o riacquisito il requisito della residenza dopo la chiusura dell'ultima revisione dinamica delle liste elettorali.

Dei predetti rilievi la Commissione ha ritenuto fondato solo quello relativo al requisito della residenza nello stesso Comune nelle cui liste elettorali l'interessato è iscritto, ma ha ritenuto di dover respingere gli altri.

Infatti una esatta interpretazione dell'art. 19 dello Statuto indica che non si può prescindere dal possesso del requisito della residenza, nel territorio della Regione, nel giorno di votazione; si ritiene inoltre che non corrisponda alla volontà del legislatore costituente riconoscere il diritto di voto a chi avesse compiuto un triennio di residenza nella Regione in qualsiasi periodo della sua vita, anche in data anteriore all'entrata in vigore dello Statuto, e poi si fosse allontanato definitivamente dal territorio della Regione, pur mantenendo l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della medesima.

La Commissione ha deciso invece che un elettore mantenga il diritto di elettorato attivo, anche se ha la residenza in un Comune della regione e l'iscrizione nelle liste elettorali in un altro Comune della medesima, ma ha stabilito che il triennio di residenza ininterrotta nel territorio della Regione deve essere collegato senza soluzione di continuità con il gior-

no stesso della votazione. Questa decisione della Commissione corrisponde anche alla prassi vigente in altri Stati (Svizzera, USA) dove legislazioni locali prevedono, come requisito per il diritto di elettorato attivo, un periodo minimo di residenza che deve maturare nel periodo immediatamente precedente alle elezioni.

Per l'attuazione pratica del disposto contenuto nell'art. 19 dello Statuto, la Commissione, ancora nelle precedenti deliberazioni, aveva accettato la proposta della Giunta di non istituire delle apposite liste elettorali regionali ma di servirsi delle liste elettorali generali, dalle quali, in occasione delle revisioni annuali e dinamiche, verranno cancellati i cittadini privi dei requisiti richiesti o reinseriti quelli che li maturano nel tempo corrispondente alle revisioni medesime. Dette cancellazioni e reinscrizioni sono demandate, dal disegno di legge in esame alle Commissioni elettorali comunali e mandamentali.

È noto tuttavia che l'ultima revisione operata dalle predette Commissioni si chiude quarantacinque giorni prima del giorno di votazione salve le variazioni per decesso, da attuarsi non oltre il quindicesimo giorno precedente alle elezioni; si rende necessario pertanto che nel giorno stesso della votazione il Sindaco consegna al Presidente di seggio l'elenco di coloro, che avendo trasferito la residenza fuori del territorio della regione negli ultimi quarantacinque giorni, hanno perduto il diritto di votare. Non è necessario invece l'elenco di coloro che acquistano il diritto negli ultimi giorni, precedentemente indicato nella lettera b) dell'art. 3, in quanto la Commissione elettorale comunale medesima è in grado, in occasione della revisione straordinaria, di mantenere iscritti nelle liste elettorali quegli elettori che, pur non avendo compiuto nel giorno della revisione il triennio richiesto, lo compiranno po-

tenzialmente prima del giorno della votazione.

Si ritiene in tal modo di aver ovviato all'ultimo rilievo del Governo in base al quale la Regione attribuirebbe al Sindaco il potere di revisione delle liste elettorali, violando i principi della legislazione statale vigente in materia. Infatti l'elenco di cui sopra non è altro che un estratto anagrafico, analogo a quello dello Stato Civile per i deceduti.

Si trasmette al Consiglio il testo degli articoli modificati e approvati all'unanimità dalla Commissione, con preghiera di sollecita approvazione.

#### Art. 1

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Sono elettori per l'elezione del consiglio regionale i cittadini italiani che essendo iscritti nelle liste elettorali di un Comune delle due Province di Trento e Bolzano, compilate ai sensi del successivo articolo 10, risiedono nel giorno di votazione da almeno tre anni ininterrottamente nel territorio della Regione ».

#### Art. 2

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'accertamento del requisito della residenza di cui all'articolo precedente, il Sindaco compila l'elenco di coloro che, essendo iscritti nelle liste elettorali del Comune, non possano raggiungere entro il giorno di votazione il requisito della iscrizione ininterrotta nel registro della popolazione stabile dei Comuni della Regione.

Tale elenco è compilato entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è trasmesso in duplice copia entro lo stesso termine alla Commissione elet-

torale comunale, la quale dopo operata la revisione di sua competenza, anche sulla scorta degli atti d'ufficio, trasmette entro i cinque giorni successivi una copia dell'elenco così approvato alla Commissione elettorale mandamentale. La seconda copia dell'elenco approvato dalla Commissione elettorale comunale è trasmessa al Sindaco, il quale a mezzo di avviso rende immediatamente noto al pubblico il deposito, per otto giorni consecutivi nella segreteria del Comune, dell'elenco pervenutogli.

Entro il termine di pubblicazione ciascun elettore compreso nell'elenco potrà produrre tanto alla Commissione elettorale comunale, quanto alla Commissione elettorale mandamentale documentato reclamo per ottenere l'eventuale cancellazione dall'elenco.

La Commissione elettorale mandamentale, sulla scorta dell'elenco approvato dalla Commissione elettorale comunale ed in base alle decisioni adottate sui reclami eventualmente pervenuti, depenna dalla copia delle liste sezionali destinata alla votazione, indetta ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, i nominativi degli elettori rimasti ancora compresi nell'elenco ».

### Art. 3

È istituito un nuovo articolo 9 bis del seguente tenore:

« Nelle prime ore del giorno fissato per la votazione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Sindaco consegna al Presidente dell'Ufficio Elettorale un elenco degli elettori che essendo iscritti nelle liste elettorali della Sezione, revisionate dalla Commissione mandamentale a termini dell'articolo precedente, hanno trasferito la loro residenza fuori del territorio della Regione nel periodo compreso fra la data di pubblicazione nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali ed il giorno di votazione ».

### Art. 4

L'art. 24 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, è soppresso.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale; la parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ho il dovere di fornire alcune spiegazioni ai signori consiglieri sull'iter di questa legge. Il Consiglio in data 8 ottobre 1963 aveva approvato un provvedimento di modifica alla legge 20-8-1952, n. 24, che comprendeva delle norme riguardanti la residenza triennale e alcune modifiche sulla procedura. Il Governo rinviò il provvedimento esclusivamente con dei rilievi relativi alla norma sulla residenza.

Il Consiglio regionale il 13 febbraio 1964 evve ad approvare la legge con pochissime modifiche. Il Governo rinviò nuovamente la legge il 20 marzo 1964. A questo punto la Giunta, d'accordo con la Commissione, decise di mandare avanti tutte le altre modifiche per evitare che le prossime elezioni regionali avvenissero con una legge diversa da quella per le elezioni dei Consigli comunali.

Oggi la Giunta propone un disegno di legge che riguarda il requisito della residenza triennale, a proposito del quale deve mettere in rilievo il punto di vista della Giunta. I rilievi governativi sia del 1963 che del 1964 avevano messo in rilievo la diversità di vedute fra la Regione e il Governo su una questione importante. Infatti, mentre il Governo ritiene che si possa distinguere fra residenza elettorale e residenza anagrafica, la Regione è dell'opinione

che si debba tener conto per l'esercizio del diritto di voto di quella anagrafica.

Per superare questa divergenza, noi proponiamo che si riapprovino tali norme con la prospettiva che il Governo le rinverrà, che poi il Consiglio regionale le riapprovi e che di conseguenza il Governo ricorra alla Corte Costituzionale. La Giunta e il Consiglio ritengono che le divergenze circa la interpretazione dell'art. 19 dello Statuto siano tali che si debba affrontare il giudizio della Corte Costituzionale.

Per queste ragioni la Giunta accetta le proposte della Commissione e prega il Consiglio di approvarle.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Brevemente per dire che non sono d'accordo su questo disegno di legge nella maniera in cui è stato disposto e previsto. Per noi il diritto di voto deve avvenire attraverso la iscrizione nelle liste elettorali. Perciò voterò contro.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Per dire che questo stralcio è stata la soluzione più saggia per portare avanti i disposti della legge elettorale. Forse, se in altre occasioni la Giunta avesse adottato questo criterio, non avremmo tirato avanti per anni la soluzione di taluni problemi. Perciò concordo con la proposta.

Invece darò voto negativo sugli articoli che riguardano la questione della residenza per il congegno con cui questa restrizione è stata formulata.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla di-

scussione articolata: approvato a maggioranza con un voto contrario.

#### Art. 1

*L'art. 8 è sostituito dal seguente:*

*« Sono elettori per l'elezione del Consiglio regionale i cittadini italiani che essendo iscritti nelle liste elettorali di un Comune delle due Province di Trento e Bolzano, compilate ai sensi del successivo articolo 10, risiedono nel giorno di votazione da almeno tre anni ininterrottamente nel territorio della Regione ».*

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): In der Kommission ist hierauf hingewiesen worden, aber in der Fassung des Wortlauts ist es dann nicht eingebaut worden. Es müßte heißen: « Art. 8 des Gesetzes . . . wird durch folgenden Artikel ersetzt ». Es muß in anderen Worten der Bezug zum Gesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 hergestellt werden und es handelt sich daher lediglich um eine rein formelle Änderung.

*(In sede di commissione vi è stato accennato ma lo si è tralasciato nella redazione del testo. Si dovrebbe dire: « L'art. 8 della legge... è sostituito dal seguente articolo... » In altre parole bisogna riferirsi alla legge 20 agosto 1952, n. 24; si tratta perciò soltanto di una correzione formale.)*

PRESIDENTE: Va bene; pongo in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con due voti contrari.

#### Art. 2

*L'art. 9 è sostituito dal seguente:*

*« Ai fini dell'accertamento del requisito della residenza di cui all'articolo precedente,*

*il Sindaco compila l'elenco di coloro che, essendo iscritti nelle liste elettorali del Comune, non possano raggiungere entro il giorno di votazione il requisito della iscrizione ininterrotta nel registro della popolazione stabile dei Comuni della Regione.*

*Tale elenco è compilato entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è trasmesso in duplice copia entro lo stesso termine alla Commissione elettorale comunale, la quale dopo operata la revisione di sua competenza, anche sulla scorta degli atti d'ufficio, trasmette entro i cinque giorni successivi una copia dell'elenco così approvato alla Commissione elettorale mandamentale. La seconda copia dell'elenco approvato dalla Commissione elettorale comunale è trasmessa al Sindaco, il quale a mezzo di avviso rende immediatamente noto al pubblico il deposito, per otto giorni consecutivi nella segreteria del Comune, dell'elenco pervenutogli.*

*Entro il termine di pubblicazione ciascun elettore compreso nell'elenco potrà produrre tanto alla Commissione elettorale comunale, quanto alla Commissione elettorale mandamentale documentato reclamo per ottenere l'eventuale cancellazione dall'elenco.*

*La Commissione elettorale mandamentale, sulla scorta dell'elenco approvato dalla Commissione elettorale comunale ed in base alle decisioni adottate sui reclami eventualmente pervenuti, depenna dalla copia delle liste sezionali destinata alla votazione, indetta ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, i nominativi degli elettori rimasti ancora compresi nell'elenco ».*

*C'è un emendamento di Bertorelle, Dalvit e Dusini, che propone di aggiungere al primo comma le parole: « per un complessivo periodo ininterrotto di tre anni ».*

È posto in votazione l'art. 2 così emendato: approvato a maggioranza con due voti contrari.

#### Art. 3

*È istituito un nuovo articolo 9 bis del seguente tenore:*

*« Nelle prime ore del giorno fissato per la votazione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Sindaco consegna al Presidente dell'Ufficio Elettorale un elenco degli elettori, che, essendo iscritti nelle liste elettorali della Sezione, revisionate dalla Commissione mandamentale a termini dell'articolo precedente, hanno trasferito la loro residenza fuori del territorio della Regione nel periodo compreso fra la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali ed il giorno di votazione ».*

Pongo in votazione l'art. 3: approvato a maggioranza con due voti contrari.

#### Art. 4

*L'art. 24 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, è soppresso.*

C'è un emendamento che propone di sopprimere l'art. 4. È posto in votazione questo emendamento: approvato a maggioranza.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Im Zusammenhang mit der Neuverabschiedung hat der zuständige Regionalassessor besonders erwähnt, daß dieses Gesetz von der Regierung erneut rückverwiesen werde, um dann durch Beharrungsbeschluß wiedergenehmigt und vor den Verfassungsgerichtshof gebracht zu werden. Wenigstens politisch gesehen halte ich diesen Weg nicht unbedingt notwendig. Ich appellie-

re daher an alle zu Gunsten dieses Entwurfs stimmenden Parteien, sich bei der Regierung für die Genehmigung dieses Gesetzes einzusetzen, damit es in Kraft treten kann. Dies deshalb, weil bei einer Rückverweisung und Neuverabschiedung durch einen Beharrungsbeschluß das Gesetz für die kommenden Regionalwahlen nicht mehr zur Anwendung gebracht werden kann. Andererseits ist uns bekannt, daß die Neunzehnerkommission sogar eine vierjährige Sesshaftigkeit für die Ausübung des Wahlrechtes anlässlich von Gemeindewahlen, sowie von Regionalrats- und Landtagswahlen vorgeschlagen hat, weshalb das Gesetz nur dann wirksam werden kann, wenn es jetzt in Kraft treten kann. Praktisch wird lediglich der Art. 19 des Autonomiestatuts sinngemäß angewendet. Die mehrfach erfolgten Rückverweisungen, die sich auf die Anwendung der Sesshaftigkeitsklausel beziehen, sind sehr verwunderlich. Wollte man nämlich der wichtigsten dieser Rückverweisungen Rechnung tragen, dann hätte dies die Bedeutung, den Sinn der Sesshaftigkeitsnorm in das Gegenteil zu verkehren. Damit wäre aber der seinerzeit von den Südtirolern durch die Dreijahresklausel verfolgte Zweck hinfällig gemacht. Schließlich handelt es sich bei der dreijährigen Sesshaftigkeit um eines der Zugeständnisse, das den Südtirolern seinerzeit kurz vor der Verabschiedung des heutigen Autonomiestatuts im letzten Augenblick gemacht worden war. Es kann daher keinen Zweifel darüber geben, daß die betreffende Klausel nur unmittelbar im Zusammenhang mit der Ausübung des Wahlrechtes ihren Sinn bewahrt, nicht jedoch, wenn die Ausübung des Wahlrechtes lediglich irgendeinmal möglich ist. Sonst könnten auch alle diejenigen in der Region mitwählen, die in deren Gebiet einmal drei Jahre lang sesshaft gewesen, dann aber weggezogen sind, was ganz offensichtlich nie-

mals der Zweck des damaligen Begehrens der Südtiroler gewesen sein kann. Dies geht auch daraus hervor, daß dann viel mehr Personen wählen könnten als heute in den Wählerlisten eingetragen sind. Auch anderswo, wie z.B. in den Einzelstaaten der U.S.A. oder in den Kantonen der Schweiz, ist es der Gesetzgebung überlassen, eine Zeitdauer für die Sesshaftigkeit vorzuschreiben. Diese Sesshaftigkeit ist daher nur dann gegeben, wenn jemand eine gewisse Anzahl von Jahren vor einer Wahl ansässig gewesen ist.

Ich werde für diesen Entwurf stimmen und möchte in Verbindung damit an sämtliche politische Fraktionen, die ebenfalls dafür stimmen werden, nochmals den Appell richten, sich bei der Zentralregierung für die Genehmigung des Gesetzes einzusetzen, damit es in Kraft treten kann und der bekannte Artikel des Autonomiestatuts jetzt endlich verwirklicht wird.

*(In relazione alla riapprovazione l'assessore competente ha accennato particolarmente al fatto che la legge sarà di nuovo respinta dal Governo per poi venire riapprovata da noi con una deliberazione di conferma ed in seguito portata davanti alla Corte Costituzionale. Mi sembra che questa procedura, almeno dal punto di vista politico, non sia assolutamente necessaria e mi appello perciò a tutti i partiti che voteranno per questa legge perché si adoperino presso il Governo per la sua approvazione ed entrata in vigore. Se la legge fosse invece respinta e riapprovata con una delibera di conferma, essa non potrebbe più trovare applicazione nelle prossime elezioni regionali. D'altra parte è noto che la Commissione dei 19 ha proposto, per poter accedere al diritto di voto nelle elezioni comunali, provinciali e regionali, persino la residenza quadriennale, ragione per cui la legge si potrà applicare soltanto se en-*

*trerà in vigore subito. In pratica si tratta soltanto dell'applicazione dell'art. 19 nel suo vero significato. I ripetuti rinvii basati sulla clausola della residenza sono piuttosto strani: se si volesse tener conto dei più importanti di essi ciò significherebbe rovesciare il significato della clausola di residenza e con ciò verrebbe a cadere lo scopo perseguito con essa a suo tempo dai Sudtirolesi. Questa residenza è stata in fondo una delle concessioni fatte all'ultimo momento ai Sudtirolesi prima del varo dell'attuale Statuto di autonomia. Non può sussistere perciò alcun dubbio sul fatto che la clausola in oggetto conserva il suo significato soltanto in relazione diretta con l'esercizio del diritto di voto e lo perde invece se l'esercizio di tale diritto è possibile in qualsiasi momento. In tal caso potrebbero votare in regione anche tutti coloro che hanno avuto per tre anni la residenza nel suo territorio trasferendosi poi altrove, ciò che chiaramente non può essere stato allora la meta dei desideri dei sudtirolesi. Ciò risulta chiaro anche dal fatto che oggi potrebbero votare in regione molte più persone di quelle che sono iscritte nelle liste elettorali. Anche altrove, per es. nei singoli stati degli U.S.A. o nei singoli cantoni svizzeri, è affidata alla legislazione la prescrizione del periodo di residenza necessario per votare, periodo che si raggiunge soltanto con la residenza in loco per un certo numero di anni immediatamente precedenti la votazione.*

*Io voterò dunque in favore di tale proposta ed in questa occasione vorrei rivolgere a tutte le frazioni politiche che approveranno la legge un appello perché si adoperino presso il Governo centrale in favore dell'approvazione e dell'entrata in vigore della legge perché si possa finalmente mettere in atto questo articolo dello Statuto.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Il cons. Benedikter ha ora rivolto al Consiglio un appello, e debbo dire che sarei stupido se il Governo lo accettasse dopo il rinvio di provvedimenti regionali e provinciali che avevano ben più fondamento di questo. Noi affermiamo che ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali ha il diritto di partecipare alle elezioni del Consiglio regionale, tanto più che questi cittadini, tutti, pagano le tasse di cui si avvalgono sia la Regione che le Province.

Lasciatemi dire che è anacronistico oggi parlare di diritti riservati agli uni e negati agli altri; questo non ha niente a che fare con la presunta minorazione di un gruppo etnico, che si difende prima di tutto sul piano politico. L'invocare questo principio per rispettare la personalità del gruppo linguistico sudtirolese, non calza perché l'autonomia è di tutti e per tutti, e di conseguenza ci devono essere norme che pongono tutti i cittadini sullo stesso piano.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Non volevo riprendere la parola, ma questo appello del cons. Benedikter e le motivazioni da lui addotte mi obbligano a dire qualcosa.

Io voto contro questo disegno di legge perché esso frustra lo spirito e le motivazioni del limite che si può porre all'esercizio del diritto elettorale. Lo spirito della norma statutaria era quello di far sì che partecipassero alla votazione coloro che avevano conoscenza e intimità con la vita e i problemi della Regione. Ora, la norma che qui si vuole sancire è una assurdità madornale; vorrei chiamarla una immoralità storica. Un uomo nato in questa terra,

vissuto in questa terra, che ha dato a questa terra la sua passione, il suo lavoro attraverso la fatica quotidiana, gli studi, la partecipazione alla vita politica, per una assenza prevista dall'art. 1, viene tagliato fuori completamente da quello che è l'atto fondamentale: l'esercizio del diritto a collaborare con la vita pubblica. Questa limitazione è assurda, antiumana, antistorica e contraria agli stessi interessi della Regione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Le argomentazioni svolte ora dal collega Corsini sono in sostanza le stesse che ci avevano indotti a proporre in Commissione quella formula per cui chiunque avesse potuto totalizzare i tre anni di residenza dall'entrata in vigore dello Statuto avrebbe potuto votare. Però allora sono intervenuti dei fatti nuovi: lo stralcio di questa disposizione e quindi la possibilità di un giudizio della Corte Costituzionale.

Ci sembra che, quando ci troviamo di fronte a questioni di carattere costituzionale, tutto sommato ci siamo sempre trovati d'accordo di far risolvere il problema in quella sede. Ecco perché, pur con quelle riserve di carattere generale, possiamo votare favorevolmente. Per gettare un po' d'acqua sul fuoco, vorrei anche ricordare che, a parte quello che hanno deciso i costituenti, la cosa è stata ripresa recentemente dalla Commissione dei 19, la quale ha raccomandato, non una restrizione di tale norma, ma l'aumento della residenza da tre a quattro anni, rendendo quindi la norma più pesante.

Per queste ragioni pensiamo di poter dare tranquillamente il nostro voto a questo disegno di legge - stralcio, il quale offrirà alla Regione

l'occasione di avere una interpretazione definitiva di una norma statutaria.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il cons. Benedikter nel suo intervento ha rivolto un appello ai partiti politici perché si adoperino per far approvare questa legge. Sia chiaro che io ho detto che andremo alla Corte Costituzionale, esprimendo un punto di vista. Se il Governo modificherà il suo punto di vista, noi ne saremo lieti. Io ho avuto modo di parlare due volte con l'allora Ministro degli interni on. Rumor esponendogli la portata della disposizione; l'ostacolo non fu superato. Perciò ribadisco la mia opinione che, nonostante che da parte nostra non mancheranno gli opportuni interventi perché la legge venga approvata, in caso negativo andremo alla Corte Costituzionale. Devo poi dichiarare che prendiamo atto di quanto ha detto il cons. Nardin, il quale si è sempre battuto per l'applicazione della Costituzione e stavolta afferma che, Costituzione o no, egli voterà contro.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, il mio sarà senza dubbio un voto negativo. Infatti noi ci troviamo qui a votare uno stralcio per riproporre degli articoli che precedentemente avevamo escluso. Noi introduciamo così nella nostra vita parlamentare il sistema caro a taluni registi di films di proporre due soluzioni.

Quando abbiamo discusso la legge sui Comuni abbiamo sentito dire che non si poteva restringere e violare la sfera del diritto elettorale, ad esempio nei confronti dei dipendenti della Regione, delle Province o dei Comuni;

oggi, invece, vogliamo con questa legge discriminare i cittadini.

Per queste ragioni il mio voto sarà negativo nei confronti di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE:** Prego distribuire le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 36, voti favorevoli 31, contrari 4, schede bianche 1.

La legge è approvata (\*).

Propongo l'inserimento d'urgenza all'ordine del giorno della relazione sull'autostrada del Brennero da parte dell'Assessore dott. Turini. Distribuire le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 30, sì 18, no 4, schede bianche 7, schede nulle 1.

La proposta di inserimento è respinta, non avendo raggiunto la richiesta maggioranza dei tre quarti. L'argomento sarà inserito all'ordine del giorno in via ordinaria.

**NARDIN (P.C.I.):** Signor Presidente, la mia richiesta non presupponeva tanta urgenza; bastava appunto l'inserimento ordinario.

**PRESIDENTE:** *Disegno di legge n. 171: «Integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni concernenti le espropriazioni per pubblica utilità per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare».*

La parola al Presidente Dalvit per la relazione della Giunta.

**DALVIT (Presidente G.R. - D.C.):** La legge statale 18 aprile 1962, n. 167, recante

disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare è entrata in vigore nel territorio nazionale il 15 maggio 1962.

Essa stabilisce la facoltà, e in determinati casi l'obbligo, da parte di Comuni e di consorzi di Comuni limitrofi, di formare un piano delle zone da destinare alla costituzione di alloggi a carattere economico e popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

La citata legge reca disposizioni in materia di edilizia popolare, che rientra nella competenza legislativa delle Province di Trento e Bolzano (art. 11, n. 11, dello Statuto); e in materia di espropriazioni per pubblica utilità, che rientrano nella competenza legislativa della Regione (art. 4, n. 4, dello Statuto).

È noto come la citata legge preveda una procedura di espropriazione più celere della normale, che è quella stabilita dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e, per la nostra Regione, dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni.

È pure noto come la citata legge, per quanto concerne la determinazione dell'indennità di espropriazione, stabilisca che il valore venale dei beni espropriati sia riferito a due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano e sia determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione o attuazione del piano.

Già in data 24 giugno 1963, l'Amministrazione regionale manifestava l'intenzione di intervenire legislativamente nel settore, indirizzando ai Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, una nota del seguente tenore:

« Sono venuto a conoscenza solo in questi giorni del problema sorto in sede provin-

(\*) Vedi Appendice, pag. 27.

ziale, relativo alle implicazioni delle espropriazioni per pubblica utilità con la materia dell'edilizia popolare ed anche con la materia urbanistica.

« La Regione è dotata di competenza legislativa in materia di espropriazioni ed è favorevole ad esaminare la possibilità di emanare norme legislative al fine di consentire un coordinamento tra espropriazioni, urbanistica ed edilizia popolare, come pure nei riguardi di tutte le iniziative economiche che possono far luogo ad espropriazioni.

« Non desiderando la Regione lasciar passare inutilmente del tempo prezioso per accelerare gli interventi pubblici, anche al fine di agevolare l'azione di tutti gli enti locali, mi permetto di chiedere alla S.V. proposte ed osservazioni al fine di predisporre una legislazione idonea a risolvere il tema prospettato.

« Confido nel favorevole accoglimento della presente proposta e porgo distinti saluti ».

In data 21 ottobre 1963 il Presidente della Giunta provinciale di Trento rispondeva alla nota precitata, nei seguenti termini:

« Con lettera del 24 giugno 1963, Ella mi chiedeva di formulare proposte ed osservazioni al fine di predisporre una legislazione idonea a risolvere i problemi che sorgono in materia di espropriazione in riferimento all'urbanistica e all'edilizia popolare.

« Il problema che appare più urgente è quello riguardante la legge 18 aprile 1962, n. 167 che reca disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica - popolare dando la possibilità ai Comuni di arrivare all'espropriazione attraverso una particolare procedura che prevede la formulazione e l'adozione di un piano.

« In effetti il valore fondamentale della legge è da attribuirsi proprio alle conseguenze in materia espropriativa che la stessa prevede

in particolare agli artt. 9 e ss., i quali, mentre da un lato consentono la espropriazione delle aree occorrenti per la costruzione di case popolari e servizi relativi, dall'altro dettano norme per la determinazione dell'indennità, la quale viene per effetto di un certo meccanismo sottratta al gioco degli incrementi di valore che derivano direttamente dalla destinazione della zona a sviluppo edilizio o anche solo dall'accrescersi dei valori delle aree in conseguenza della generale espansione degli aggregati urbani.

« La Giunta provinciale ha esaminato la possibilità della recezione di tale legge giungendo alla conclusione che senza un organico raccordo fra la parte della legge riguardante la edilizia popolare e quella relativa all'espropriazione, la legge stessa può diventare priva di concreti risultati pratici.

« Per sanare tale carenza sarebbe opportuno l'intervento legislativo della Regione la quale potrà riferirsi, per quanto riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione, ai criteri stabiliti dalla legge statale 167, oppure, qualora lo ritenga preferibile, ad altri criteri quali possono risultare da leggi statali speciali emanate negli ultimi anni. Questo per il problema più urgente.

« Per quanto riguarda l'aspetto più generale dei riparti tra urbanistica e disciplina relativa alle espropriazioni, sembra naturale doversi tenere presente il movimento della legislazione nazionale che appare orientato verso notevoli innovazioni circa i criteri di determinazione dell'indennità di esproprio in correlazione con i piani urbanistici.

« Ovviamente tali problemi dovranno essere considerati dalla Regione, nell'ambito anche di una propria politica legislativa, in rapporto all'ampiezza della competenza alla stessa attribuita dallo statuto speciale ».

La Provincia di Bolzano, nel frattempo, provvedeva a legiferare con L.P. 21 ottobre 1963, n. 14, contenente disposizioni per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, lasciando impregiudicati i problemi connessi con le espropriazioni.

Nel mese di dicembre 1963 la Regione inviava alla Provincia un primo schema della legge regionale contenente norme per le espropriazioni per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

A seguito di scambi di corrispondenza e di incontri successivi tra Regione e Provincia veniva elaborato un testo definitivo che viene ora sottoposto all'esame del Consiglio.

Il disegno di legge consentirà alla Provincia di Bolzano di dare piena attuazione alla L.P. n. 14 citata ed alla Provincia di Trento di legiferare esistendo le norme regionali che consentono la espropriazione delle aree fabbricabili.

Il provvedimento è di particolare importanza in quanto si viene a movimentare il settore dell'edilizia economica e popolare per il quale, anche nella presente congiuntura, esistono favorevoli condizioni di espansione, e del quale tutti riconoscono l'importanza sociale.

È stato ritenuto di formulare le norme in modo da inserirle nel complesso di disposizioni che regolano le espropriazioni per causa di pubblica utilità in analogia a quanto già avvenuto per le disposizioni relative alle espropriazioni connesse con le concessioni idroelettriche e per le funivie.

Pertanto alle espropriazioni per causa di pubblica utilità per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare si applicano le particolari norme dettate con l'articolo unico del presente disegno di legge e le norme della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 e successive modificazioni.

Il primo comma ripete, in parte, l'analogo comma dell'art. 1 della legge statale 18 aprile 1962, n. 167; è disposta inoltre la delega dell'esercizio delle funzioni prevista dai successivi commi alle Province in coerenza con le deleghe già effettuate sull'intera materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Il secondo comma ripete e completa la norma del terzo comma dell'art. 9 della citata legge statale.

Il terzo comma si rifà all'art. 12 della legge n. 167, con gli opportuni adattamenti.

Il quarto comma ripete le norme dell'articolo 13 della legge n. 167 con la sostituzione del Presidente delle Giunte provinciali al Prefetto.

Il quinto e il sesto comma ripetono le norme dell'art. 14 della legge statale citata con le opportune sostituzioni di organi.

Nel presentare il disegno di legge illustrato la Giunta confida nell'approvazione dello stesso da parte dell'On. Consiglio.

#### *Disegno di Legge*

« INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1956, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CONCERNENTI LE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ PER FAVORIRE L'ACQUISTO DI AREE FABBRICABILI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ».

#### Articolo unico

Alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« per l'espropriazione delle aree destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree

a verde pubblico, che sono contenute negli appositi piani predisposti da Comuni e Consorzi di Comuni limitrofi e approvati in base alle leggi provinciali in vigore nella Regione, le Province applicano, per delega della Regione, le norme dei commi seguenti.

L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indefferibilità e urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

Il Presidente della Giunta provinciale competente determina la indennità di espropriazione delle aree, nella misura prevista dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7. Il valore venale è riferito a due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano e va determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano.

Il Presidente della Giunta provinciale competente comunica la richiesta di espropriazione e la indennità determinata ai proprietari interessati, i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull'indennità stessa. Tale dichiarazione è dal Presidente della Giunta provinciale comunicata all'ente che promuove l'espropriazione.

Qualora nel termine indicato dal comma precedente non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il Presidente della Giunta provinciale competente, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata nel comma terzo, emette immediatamente il decreto di espropriazione.

Qualsiasi contenstazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso dell'espropriazione stessa e non ne impe-

disce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la relazione della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nella seduta del 24 aprile 1964 la Commissione ha preso in esame questo disegno di legge.

Dopo aver ascoltato una breve illustrazione da parte del Presidente della Commissione, i presenti, a maggioranza con una astensione, hanno approvato integralmente il testo, che viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

PRESIDENTE: Il Commissario del Governo informa non essere necessario, al disegno di legge in discussione, il preventivo assenso del MEC.

È aperta la discussione generale. Nessuno prende la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: è approvato.

#### Articolo unico

*Alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti disposizioni:*

*« Per l'espropriazione delle aree destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico, che sono contenute negli appositi piani predisposti da Comuni e Consorzi di Comuni limitrofi e approvati in base alle leggi provinciali in vigore nella Regione, le Province applicano, per delega della Regione, le norme dei commi seguenti.*

L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

Il Presidente della Giunta provinciale competente determina l'indennità di espropriazione delle aree nella misura prevista dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7. Il valore venale è riferito a due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano e va determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano.

Il Presidente della Giunta provinciale competente comunica la richiesta di espropriazione e l'indennità determinata ai proprietari interessati, i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull'indennità stessa. Tale dichiarazione è dal Presidente della Giunta provinciale comunicata all'ente che promuove l'espropriazione.

Qualora nel termine indicato dal comma precedente non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il Presidente della Giunta provinciale competente, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata nel comma terzo, emette immediatamente il decreto di espropriazione.

Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso dell'espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Chi prende la parola? Nessuno? Si distribuiscono le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 34, 31 sì, 2 no, 1 scheda bianca.

La legge è approvata. (\*)

Passiamo ora al disegno di legge n. 154: **« Modificazioni alla legge regionale 19 luglio 1963, n. 11, per la concessione di un contributo della Regione a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano in conto interessi passivi su anticipazioni bancarie da effettuarsi dalle Casse stesse, per il pagamento agli ospedali delle spese di degenza dei propri assicurati ».**

La parola all'Assessore Avancini per la relazione della Giunta.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Con legge regionale 19 luglio 1962, n. 11, la Regione è intervenuta a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano allo scopo di ristabilire fra gli enti suddetti e gli ospedali della Regione la regolarità dei rapporti per l'osservanza dei termini convenzionali nel pagamento delle spese di ospedalità, assegnando un contributo non superiore al 60% della spesa per interessi passivi maturati sui conti correnti speciali accesi dalle Casse con istituti di credito con vincolo di utilizzo, per il pagamento delle spese di ospedalità non contestate, e quindi riconosciute dalle Casse stesse, nei termini previsti dalle convenzioni stipulate con gli ospedali civili della Regione.

(\*) Vedi Appendice, pag. 30.

Con l'importo di Lire 20.000.000 annui, stanziati a tale scopo dalla Regione per ciascuno degli esercizi dal 1962 al 1964, possono tuttavia essere effettuate anticipazioni bancarie per un importo largamente inferiore alle spese di ospedalità che fanno annualmente carico alle due Casse.

È da tenere presente al riguardo che le Casse medesime sono tenute al pagamento alle Amministrazioni ospedaliere, per legge e per convenzione, oltre che delle spese riguardanti le rette di degenza anche di un compenso fisso per i sanitari curanti, per ogni ricovero effettuato.

Il presente disegno di legge, allo scopo di rendere maggiormente efficace l'intervento della Regione a favore delle Casse e, mediamente, delle Amministrazioni ospedaliere operanti nelle due province, prevede anzitutto l'aumento del contributo annuo regionale da Lire 20 milioni a Lire 40 milioni e, conseguentemente, la elevazione all'80% del limite di spesa sugli interessi passivi maturati sui conti correnti speciali accesi dalle Casse mutue provinciali di malattia, di cui all'art. 1 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 11.

Si può ragionevolmente presumere che con le modificazioni previste dal presente disegno di legge, l'intervento finanziario della Regione consenta alle due Casse di poter effettuare anticipazioni bancarie sufficienti a provvedere al pagamento agli ospedali delle spese di ospedalità, e cioè rette di degenza e compensi sanitari, in misura sensibilmente superiore all'attuale e comunque, tenuto conto anche del progressivo aumento delle spese stesse, tale da costituire un efficiente ma necessario aiuto sia nei confronti delle Casse, sia nei confronti delle Amministrazioni ospedaliere, in considerazione delle gravi difficoltà finanziarie che rendono

quanto mai difficile l'espletamento dei rispettivi importantissimi compiti istituzionali.

#### *Disegno di Legge*

« MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1962, N. 11, PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA DI TRENTO E BOLZANO IN CONTO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI BANCARIE DA EFFETTUARSI DALLE CASSE STESSE, PER IL PAGAMENTO AGLI OSPEDALI DELLE SPESE DI DEGENZA DEI PROPRI ASSICURATI ».

#### Articolo unico

Per i fini di cui alla legge regionale 19 luglio 1962, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 20 milioni a carico dell'esercizio 1964 e la spesa di Lire 40 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1968.

Il contributo annuo previsto dall'art. 1 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 11, non può superare l'80 per cento della spesa per interessi passivi maturati sugli speciali conti correnti accesi dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano con istituti di credito, con vincolo di utilizzo per il pagamento delle spese di ospedalità dovute dalle Casse stesse agli ospedali civili della Regione.

All'onere di Lire 20 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la relazione della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Questo disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 21 febbraio 1964.

Con 4 voti favorevoli e 3 astenuti il disegno di legge viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

I Consiglieri del gruppo del P.S.I. si riservano di trattare in aula le ragioni che giustificano la loro perplessità su questo punto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la relazione della Commissione legislativa alle finanze.

LUTTERI (D.C.): La Commissione legislativa finanze e patrimonio ha esaminato, nella seduta del 3 giugno 1964, il disegno di legge nella parte concernente la disposizione finanziaria.

Preso atto della comunicazione dell'Assessore alle finanze, dr. Fronza, il quale afferma che nel capitolo 55 del bilancio per l'esercizio corrente esiste, in quanto prevista, la somma di lire 20 milioni per l'attuazione del provvedimento legislativo, la Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole sullo stesso.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): In fatto di socialità, Assessore Avancini, viviamo di rendita su quanto ci ha lasciato il suo predecessore. Tuttavia ho i miei dubbi che questa legge abbia veramente un significato di socialità; essa significa soltanto che la Regione interviene a sostenere oneri delle Casse mutue di malattia nei confronti degli ospedali, scopo quanto mai lodevole, data la notoria situazione dei nostri ospedali: ma, così facendo noi tolleriamo una politica da parte delle Casse di malattia che non deve essere ulteriormente tollerata. Le Casse di

malattia si trovano in questa situazione perché non sanno reperire tempestivamente i contributi che ad esse spettano; e noi interveniamo con denaro pubblico a sostenere operazioni bancarie rese necessarie dalle carenze delle Casse di malattia, e per fare, in definitiva, gli interessi, perché mi pare che a Bolzano ci siano più di trecento dipendenti ed altrettanti, immagino, ce ne saranno a Trento; che cosa fa la burocrazia delle Casse ammalati se non riesce nemmeno ad organizzare una tempestiva esazione di contributi? C'è veramente la necessità di una azione per provocare, da parte delle Casse provinciali di malattia, una diversa politica, capace almeno di compiere l'essenziale, l'indispensabile.

Non possiamo certo continuare con queste leggi, che possono anche approvare, per un'ultima volta, per sanare una situazione di disagio che sicuramente esiste; ma chiedo l'intervento della Regione perché le Casse di malattia si mettano sul piano di una maggiore incisività, per soddisfare le loro stesse primarie esigenze fondamentali.

Pongo formalmente il problema: altrimenti, generalizzando questo sistema ed estendendolo a tutti i settori, svuoteremmo di ogni significato l'istituto autonomo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Quello che ha detto in questo momento il collega Nardin mi esime da un più lungo discorso perché può essere sottoscritto pienamente dal nostro gruppo. Voglio ricordare che quando l'Assessore alle attività sociali precedente propose il primo provvedimento di questo tipo, già allora noi sollevammo obiezioni nel senso detto da Nardin, cioè non ci pareva la strada giusta quella

di dare dei soldi per gli istituti di credito, qualche cosa doveva essere modificato nel funzionamento del meccanismo delle riscossioni e delle erogazioni perché era e rimane un assurdo che si finanzia istituzione come quella mutualistica, come quella delle Casse ammalati, non per un miglioramento delle sue prestazioni, ma per accompagnarla nella difficile strada dei suoi rapporti con le banche, che fanno le anticipazioni di cassa. Naturalmente anche per noi, il problema è identico a quello che si pone agli altri. Ci sono delle Casse mutue da una parte, debitorici, ci sono delle istituzioni di assistenza e beneficenza, come vengono chiamate ancora, che sono comunque gli ospedali, dall'altra. Gli uni e gli altri enti meritevoli della più attenta considerazione, soprattutto enti verso i quali non si può non fare una politica di aiuto, quando questo aiuto è indispensabile per poter mantenere in piedi il funzionamento; però se finiremo per votare questa legge anche noi, voteremo proprio contro voglia, perché non siamo convinti che non ci sia una possibilità di rimediare diversamente; la consideriamo proprio una delle più brutte pezze che si possano mettere su di una situazione, proprio il « taccon » per dirla in dialetto. Bisogna farlo, perché oggi non c'è altra soluzione, ma perché nessuno anche probabilmente si è seriamente impegnato a studiare un altro tipo di soluzione.

Guardate, nei confronti dell'Assessore Avancini non vorrei esprimere dei giudizi che egli non merita con ogni probabilità e che comunque io non sono in grado di dare, ma nei confronti del suo Assessorato, bisogna dire qualche cosa che induca alla meditazione chi di dovere e induca ad una svolta; è troppo facile fare della socialità a buon mercato, o meglio, a caro prezzo coi soldi della Regione. È avvenuto, e questo è dimostrabile, che le

leggi stesse fatte dal Consiglio regionale, i regolamenti stessi approvati dai Consigli di amministrazione delle Casse o dal comitato di collegamento, abbiano subito delle interpretazioni estensive ad iniziativa dell'Assessore, patrono supremo, supervisore, alto sorvegliante del funzionamento delle Casse. L'Assessore ci fa bella figura di socialità, di comprensione, ne vengono a beneficiare indubbiamente anche gli assistiti e fin qui va bene, ma bisogna anche tenere presente che ci sono delle esigenze di bilancio.

Ora, o si imposta diversamente tutto il problema o altrimenti, finché l'organizzazione è quella che è, imperniata da una parte sugli oneri contributivi dei datori di lavoro e dei lavoratori e dall'altra sulle prestazioni che possono essere fatte in misura uguale ai contributi, meno le spese di gestione, che non sono poche, bisogna attenersi entro queste determinate cifre. Non si può fare la bella figura di andare al di là dell'INAM con le prestazioni — e questo in certi casi è avvenuto proprio per iniziativa dell'Assessore precedente —, e stare al di sotto dell'INAM o raggiungere al massimo il livello dell'INAM per quel che riguarda i contributi, perché si fa sì bella figura e opera buona nei confronti degli assistiti, si fa bella figura e opera meritoria nei confronti dei datori di lavoro, ma si mettono le Casse in quelle condizioni in cui sono, di avere i miliardi di esposizione, e di chiamare poi la Regione a pagare.

La Regione è giusto che nei suoi interventi tenga presente le classi più povere, le più bisognose, le più disagiate, tutto quello che volete, ma soprattutto quando ed in quanto ai bisogni o a determinati specifici bisogni di queste classi, non si sia provveduto con istituti appositi; e l'assistenza di malattia ha un suo istituto apposito che viene finanziato con

onerose prestazioni da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori. Quindi o si modifica il sistema o, se si accetta quel sistema, bisogna accettarne anche la logica.

Per esempio, il problema della esazione diretta, a che punto è? Se ne è parlato quando si è discussa la ricostituzione delle Casse di malattia e per noi era uno dei punti fondamentali; allora ci si è detto: non facciamo il passo più lungo della gamba, in questo momento non abbiamo elementi sufficienti per dire che le Casse potranno nascere attrazzate già da principio in maniera sufficiente per potere fare l'esazione diretta, quindi continuiamo ad appaltare praticamente all'INAM l'esazione. Ora sappiamo che da quell'anno della ricostituzione delle Casse, sono stati istituiti dei servizi pregevoli: meccanizzazione elettronica; centro meccanografico; credo che si stia potenziando ulteriormente, perlomeno a Trento, sovvenzioni regionali cospicue per mettere in grado le Casse di dotarsi di questi servizi meccanografici, elettronici ecc.; concorsi per l'assunzione di impiegati ce ne sono stati parecchi e l'organico delle Casse è un organico abbastanza robusto; retribuzione e trattamento dei dipendenti delle Casse, penso, di tipo pilota o quasi, non è che si possano lamentare di essere, rispetto agli altri dipendenti di enti simili, di essere trattati male. Quindi gli strumenti dovrebbero esserci per arrivare anche a quella forma di esazione diretta. Io non so se sia il toccasana, certo è che è sempre stata vista da tutti, un po' per intuizione e anche ragionatamente e coi conti alla mano, come uno degli strumenti di anticipazione delle entrate rispetto al ritmo che hanno attualmente; ed in secondo luogo, di risparmio della spesa dell'aggio che viene lasciato all'INPS; e terzo, un sistema che consente un più diretto ed efficace controllo. Perché credo che uno degli aspetti

negativi principali della esazione attraverso l'INPS sia questo: di fronte alle ditte inadempienti la Cassa ammalati non ha possibilità di intervento diretto, essendo rappresentata dall'INPS; l'INPS agisce attraverso i suoi uffici di sorveglianza, i propri ispettori, il proprio ufficio legale, ma prima nel proprio interesse e, in modo subordinato, collegato nell'interesse delle Casse ammalati, per conto delle quali fa l'esazione. Mi è stato detto ripetutamente che questo rallenta effettivamente il ritmo delle contestazioni e i tempi di recupero delle contribuzioni sospese, non pagate.

Tutti questi problemi dovrebbero essere rimessi sul tappeto, e penso che in una occasione, che potrà esserci facilmente offerta purché la si cerchi, sarebbe bene che l'Assessore su questi punti, che sono stati la tematica principale e al momento della discussione e al momento della approvazione della legge e via via poi quando alcuni problemi di carattere mutualistico sono venuti sul tappeto, su questi punti, dicevo, sarebbe ottima cosa se l'Assessore in una prossima occasione ci informasse e desse al Consiglio la possibilità di un ampio dibattito.

Ripeto, la votiamo senza un minimo di convinzione, come succede più di una volta di essere posti di fronte a un cattivo strumento per la soluzione di una situazione che non può non essere risolta. Se in mezzo a un deserto un malato di appendicite acuta si trova ad avere l'assistenza di un medico, che dispone soltanto di un temperino da boy-scout, quel medico invece del bisturi dovrà adoperare il temperino, ma farà l'operazione. Qui siamo in quella condizione di fare una operazione urgente, indispensabile, con un temperino per di più arrugginito nella cui virtù non crediamo assolutamente, tanto più che sappiamo che il beneficio vero e proprio finanziario non va alle

Casse ma va agli istituti di credito. Per quanto ci sia la congiuntura sfavorevole, riteniamo che non sia dovere dei rappresentanti della popolazione trentino-altoatesina in Consiglio regionale di aiutare le banche tirando fuori milioni di interessi per conto della Cassa ammalati che vadano a finire agli istituti di credito. Lo facciamo proprio contro voglia e non garantirei, per quanto dipende da me, che un ulteriore provvedimento, un'ulteriore proposta di provvedimento di questo tipo, con tutta la considerazione che possiamo avere per le amministrazioni ospedaliere trovasse ancora una volta il nostro consenso; non lo garantirei proprio.

**PRESIDENTE:** La parola all'Assessore Avancini.

**AVANCINI** (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): I problemi sollevati negli interventi sono interessanti, il dibattito è abbastanza ampio.

Devo rilevare che la situazione di difficoltà che lamentiamo, non è proprio delle Casse mutue di malattia della Regione, ma si tratta di un fenomeno comune a tutti gli enti mutualistici, più grave anzi fuori della nostra Regione, dove gli enti stessi registrano alle volte deficit paurosi. Il cons. Raffaelli afferma che sono state interpretate le leggi in senso estensivo: devo dire che questo è stato fatto d'accordo col Comitato di collegamento, e questa interpretazione è stata fatta in senso ragionevole e giusto. Modificare il sistema mutualistico è un problema di estrema importanza e vastità e gravità.

Noi abbiamo posto allo studio la modifica della competente Commissione legislativa: ci pare di poter dire che, anche se non rappresenteranno il toccasana di tutti i problemi, saranno certamente di beneficio alla situazione.

Il disegno di legge che è in discussione intende rendere più solleciti i pagamenti agli ospedali, la cui situazione è a tutti nota.

Nessuna difficoltà, se il Consiglio lo ritiene opportuno, per una discussione generale del problema. Ma non possiamo, ora, rallentare i pagamenti, anche di fronte alla situazione regionale che vede impegnati molti ospedali in imponenti lavori di rinnovo, di ampliamento, di ammodernamento delle sedi. La situazione delle Casse mutue di malattia è d'altronde, altrettanto pesante.

Ci sono, è vero, anche altri possibili sistemi di esazione; bisognerà studiare attentamente le possibilità. Col sistema attuale la Cassa mutua di Trento è scoperta, in rette anticipate, per il 1963, per 878 milioni, quella di Bolzano per 515 milioni, con un carico di interessi passivi di 53 milioni. Il contributo regionale anche se aumentato, è insufficiente a far fronte a questi oneri. La presenza della Regione presso le Casse mutue di malattia è costante e continua per il miglioramento delle prestazioni e dell'assistenza, ed in definitiva, delle condizioni di vita dei lavoratori assistiti.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Nardin.

**NARDIN** (P.C.I.): Assessore, io posso sottoscrivere tutto il suo discorso, anche se è stato tenuto piuttosto sul generico. Io però avevo richiamato l'attenzione dell'Assessorato e della Giunta regionale sulla possibilità di adottare un diverso e migliore sistema di esazione dei contributi: è un tema di cui si discute da anni, senza giungere — come per molti altri temi — ad alcuna soluzione.

Io vorrei che la Giunta e l'Assessorato, guardando alle cose concrete, procedessero ad un coordinamento, mettessero subito allo studio i diversi sistemi di esazione attuabili. E, se

lo farete, non consultate soltanto i grossi papaveri delle Casse di malattia, ma anche il personale: non solo perché occorrerebbero degli anni, ma perché il consultare coloro che hanno esperienza diretta può forse suggerire le riforme indispensabili.

PRESIDENTE: La discussione è chiusa.

Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: approvato.

#### Articolo unico

*Per i fini di cui alla legge regionale 19 luglio 1962, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 milioni a carico dell'esercizio 1964 e la spesa di lire 40 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1968.*

*Il contributo annuo previsto dall'art. 1 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 11, non può superare l'80 per cento della spesa per interessi passivi maturati sugli speciali conti correnti accesi dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano con istituti di credito, con vincolo di utilizzo per il pagamento*

*delle spese di ospedalità dovute dalle Casse stesse agli ospedali civili della Regione.*

*All'onere di lire 20 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.*

Se nessuno chiede la parola sull'articolo unico, prego distribuire le schede per la votazione.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 31, 21 sì, 3 no, 7 schede bianche.

La legge è approvata (\*).

Riprendiamo domattina alle 10 per svolgere la relazione sull'autostrada e le interrogazioni e le interpellanze. Dopodomani faremo la mozione SALVAR. Poi i lavori riprenderanno il 7 luglio.

La seduta è tolta.

(Ore 13).

---

(\*) Vedi Appendice, pag. 30.



## APPENDICE



MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1952, N. 24, SULLA ELEZIONE  
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE

Art. 1

L'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori per l'elezione del Consiglio regionale i cittadini italiani che, essendo iscritti nelle liste elettorali di un Comune delle due Province di Trento e Bolzano, compilate ai sensi del successivo articolo 10, risiedono nel giorno di votazione da almeno tre anni ininterrottamente nel territorio della Regione ».

Art. 2

L'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'accertamento del requisito della residenza di cui all'articolo precedente, il Sindaco compila l'elenco di coloro che, essendo iscritti nelle liste elettorali del Comune, non possono raggiungere entro il giorno di votazione il requisito della iscrizione nei registri della popolazione stabile dei Comuni della Regione per un complessivo periodo ininterrotto di tre anni.

Tale elenco è compilato entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è trasmesso in duplice copia entro lo stesso termine alla Commissione elettorale comunale, la quale dopo operata la revisione di sua competenza, anche sulla scorta degli atti d'ufficio, trasmette entro i cinque giorni successivi una copia dell'elenco così approvato alla Commissione elettorale mandamentale. La seconda copia dell'elenco approvato dalla Commissione elettorale comunale è trasmessa al Sindaco, il quale a mezzo di avviso rende immediatamente noto al pubblico il deposito, per otto giorni consecutivi nella segreteria del Comune, dell'elenco pervenutogli.

Entro il termine di pubblicazione ciascun elettore compreso nell'elenco potrà produrre tanto alla Commissione elettorale comunale, quanto alla Commissione elettorale mandamentale documentato reclamo per ottenere l'eventuale cancellazione dall'elenco.

La Commissione elettorale mandamentale, sulla scorta dell'elenco approvato dalla Commissione elettorale comunale ed in base alle decisioni adottate sui recalmi eventualmente pervenuti, depenna dalla copia delle liste sezionali destinata alla votazione, indetta ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, i nominativi degli elettori rimasti ancora compresi nell'elenco ».

## Art. 3

Nella legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, viene inserito un nuovo articolo 9 bis del seguente tenore:

« Nelle prime ore del giorno fissato per la votazione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Sindaco consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale un elenco degli elettori che, essendo iscritti nelle liste elettorali della Sezione, revisionate dalla Commissione elettorale mandamentale a termini dell'articolo precedente, hanno trasferito la loro residenza fuori del territorio della Regione nel periodo compreso fra la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali ed il giorno di votazione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1956, N. 7 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI, CONCERNENTI LE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ  
PER FAVORIRE L'ACQUISTO DI AREE FABBRICABILI PER L'EDILIZIA ECONOMICA  
E POPOLARE

Articolo unico

Alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« Per l'espropriazione delle aree destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico, che sono contenute negli appositi piani predisposti da Comuni e Consorzi di Comuni limitrofi e approvati in base alle leggi provinciali in vigore nella Regione, le Province applicano, per delega della Regione, le norme dei commi seguenti.

L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

Il Presidente della Giunta provinciale competente determina l'indennità di espropriazione delle aree, nella misura prevista dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7. Il valore venale è riferito a due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano e va determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano.

Il Presidente della Giunta provinciale competente comunica la richiesta di espropriazione e l'indennità determinata ai proprietari interessati, i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull'indennità stessa. Tale dichiarazione è dal Presidente della Giunta provinciale comunicata all'ente che promuove l'espropriazione.

Qualora nel termine indicato dal comma precedente non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il Presidente della Giunta provinciale competente, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata nel comma terzo, emette immediatamente il decreto di espropriazione.

Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso dell'espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1962, N. 11, PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA DI TRENTO E BOLZANO IN CONTO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI BANCARIE DA EFFETTUARSI DALLE CASSE STESSE, PER IL PAGAMENTO AGLI OSPEDALI DELLE SPESE DI DEGENZA DEI POPRI ASSICURATI

#### Articolo unico

Per i fini di cui alla legge regionale 19 luglio 1962, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 milioni a carico dell'esercizio 1964 e la spesa di lire 40 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1968.

Il contributo annuo previsto dall'art. 1 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 11, non può superare l'80 per cento della spesa per interessi passivi maturati sugli speciali conti correnti accesi dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano con istituti di credito, con vincolo di utilizzo per il pagamento delle spese di ospedalità dovute dalle Casse stesse agli ospedali civili della Regione.

All'onere di lire 20 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.